

**COME CHIEDERE IL RIMBORSO
DELL'IVA PAGATA IN ALTRI PAESI UE**

È possibile chiedere il rimborso dell'IVA pagata ad un fornitore sugli acquisti in altri paesi UE, per esempio su un servizio per il quale l'imposta è dovuta nello Stato in cui lo stesso viene prestato oppure su un bene che rimane nel paese UE di acquisto.

Entro il **30 settembre¹ dell'anno successivo** (quindi entro il 30 settembre 2023 per l'IVA corrisposta bel 2022) l'IVA corrisposta in un altro Stato dell'Unione Europea può essere richiesta a rimborso utilizzando l'apposita sezione ([accedi al servizio rimborsi UE](#)) del sito dell'Agenzia delle Entrate. Per poter inserire la richiesta, è necessario essere in possesso delle credenziali Fisconline/Entratel oppure conferire l'incarico ad un intermediario abilitato.

Dopo un primo controllo, l'Agenzia delle Entrate trasmette la richiesta all'amministrazione fiscale dello Stato comunitario competente.

REQUISITI SOGGETTIVI

Può presentare la richiesta di rimborso chi, nel periodo di riferimento:

- ha svolto attività d'impresa, arte o professione;
- non ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette, che non danno diritto alla detrazione;
- non si è avvalso del regime dei contribuenti minimi/forfetario;
- non si è avvalso del regime speciale per i produttori agricoli;
- non ha una stabile organizzazione nello Stato membro UE che deve eseguire il rimborso;
- non ha effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare lo Stato membro UE di rimborso, fatta eccezione per le prestazioni di servizi di trasporto e di servizi accessori "non imponibili", le cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali l'imposta è assolta con il meccanismo dell'inversione contabile dal cessionario o committente stabiliti nello Stato di rimborso.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La richiesta di rimborso può essere presentata annualmente (purché l'importo chiesto a rimborso superi 50 euro), o trimestralmente (purché l'importo chiesto a rimborso superi i 400,00 euro).

La richiesta di rimborso IVA infrannuale ha le seguenti tempistiche:

periodo del rimborso	data inizio presentazione	data scadenza presentazione
I trimestre	1° aprile	30 settembre dell'anno successivo
II trimestre	1° luglio	
III trimestre	1° ottobre	
IV trimestre	1° gennaio	

Ciò significa che il rimborso relativo all'anno 2022 potrà essere richiesto fino alla data del 30/09/23, mentre il rimborso del 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2023 potrà essere richiesto fino al 30/09/24.

LIMITI AL RIMBORSO

Gli Stati membri UE:

¹ se cade di sabato o in giorno festivo non trova applicazione la proroga al giorno successivo feriale

- riconoscono il rimborso dell'IVA addebitata al soggetto passivo italiano nella misura in cui i beni e servizi oggetto dell'acquisto risultano impiegati dal richiedente per effettuare operazioni soggette ad IVA in Italia;
- negano il rimborso se, in relazione alle norme intere, esistono limitazioni del diritto alla detrazione dell'IVA (deve essere quindi verificata la legislazione nazionale dello Stato membro UE).

Il rimborso non compete:

- per l'IVA che, secondo la legislazione dello Stato membro UE di rimborso, è stata indebitamente o erroneamente addebitata dal cedente o prestatore comunitario al cliente italiano;
- per l'IVA addebitata su cessioni di beni che siano o possano essere "non imponibili" nello Stato membro UE di rimborso, in quanto cessioni intracomunitarie di beni e cessioni all'esportazione con trasporto a cura del cessionario.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La richiesta va presentata esclusivamente in via telematica, oltre che direttamente, tramite "Entratel" o "Fisconline" oppure tramite un intermediario abilitato e incaricato, anche tramite le Camere di Commercio italiane all'estero che hanno ottenuto il riconoscimento governativo ex Legge 518/1970 o avvalendosi di soggetti delegati, in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria ed organizzativa.

La richiesta di rimborso deve contenere i seguenti dati:

- per le imprese individuali, il cognome ed il nome;
- per le società, la denominazione ovvero la ragione sociale;
- l'indirizzo dove si esercita l'attività, ovvero dove si intende ricevere eventuali comunicazioni;
- l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero di telefono;
- la descrizione dell'attività economica del richiedente per la quale i beni e servizi sono acquisiti;
- il periodo del rimborso;
- il numero di partita IVA del richiedente;
- i dati del conto corrente bancario (inclusi i codici IBAN e BIC);
- per ciascuna fattura o documento:
 - nome e indirizzo completo del cedente o prestatore;
 - tranne il caso di importazione, il numero di partita IVA o codice fiscale del cedente/prestatore;
 - tranne il caso di importazione, il prefisso ISO dello Stato membro UE di rimborso;
 - data e numero della fattura o del documento di importazione;
 - la base imponibile e importo dell'IVA espressi nella valuta dello Stato membro UE di rimborso;
 - l'importo dell'IVA detraibile, espressa nella valuta dello Stato di rimborso;
 - la percentuale di detrazione;
 - la descrizione della natura di beni e servizi acquisiti, indicata mediante i codici e sub codici di cui al regolamento CE n. 1174 del 30.11.2009;
- la percentuale di detrazione definitiva²;
- il periodo di riferimento della percentuale di detrazione definitiva;
- la dichiarazione del richiedente relativa alle sue condizioni soggettive, sopra indicate.

Ogni Stato membro UE ha espresso preferenze in termini di:

- utilizzo di subcodici da inserire nella richiesta di rimborso, per la descrizione dei beni indicati in fattura;
- documenti da allegare;

² qualora il richiedente abbia diritto a detrarre l'IVA secondo il pro-rata e la percentuale di detrazione alla fine dell'anno diverga da quella provvisoria indicata nella richiesta di rimborso, la percentuale di detrazione definitiva deve essere comunicata a tutti gli Stati membri UE ai quali sia stata presentata l'istanza di rimborso, entro l'anno solare successivo a quello di presentazione dell'istanza

- codici NACE da utilizzare per la descrizione dell'attività esercitata;
- lingue da utilizzare per le informazioni da indicare;
- periodo di riferimento della richiesta di rimborso;
- presentazione della richiesta da parte di terzi.

Queste informazioni sono disponibili, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "Rimborsi IVA UE residenti" ([qui](#)).

È possibile inviare delle istanze correttive, per comunicare l'eventuale variazione dei dati inseriti nella richiesta originaria. L'inserimento di nuove fatture o di bollette di importazione richiede, invece, la presentazione di una nuova domanda, sempre nel rispetto del termine generale anzidetto).

L'istanza di rimborso si considera presentata nel giorno in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati della richiesta.

L'avvenuta ricezione dell'istanza viene attestata dall'Agenzia delle Entrate mediante apposita ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Fisconline.

Tale ricevuta, normalmente disponibile entro i 5 giorni lavorativi successivi al corretto invio del file, contiene il numero di protocollo assegnato all'istanza, che la identifica in maniera univoca anche presso lo Stato membro UE competente per il rimborso.

L'Agenzia delle Entrate, in presenza di cause ostative³, non inoltra l'istanza di rimborso allo Stato UE e, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, emette un motivato provvedimento di rifiuto, notificato al richiedente.

L'Amministrazione estera UE interessata deve provvedere, nel termine di 4 mesi, a comunicare direttamente al contribuente l'esito della richiesta di rimborso e ad erogare le somme spettanti nei 10 giorni successivi.

Aggiornato al 2/12/2022

³ L'Agenzia delle Entrate nega l'inoltro dell'istanza se la stessa non risulta corretta secondo i seguenti controlli:

- i codici utilizzati per la descrizione dell'attività e dei beni devono corrispondere a quelli richiesti dallo Stato UE competente per il rimborso;
- il periodo del rimborso non deve essere maggiore ad un anno solare e non deve essere inferiore ad un trimestre solare, salvo che si tratti del rimborso concernente le operazioni eseguite nella parte rimanente dell'anno o nei casi di cessazione o di inizio attività;
- i requisiti richiesti dallo Stato membro UE di rimborso devono essere rispettati;
- l'importo del rimborso non deve essere inferiore al minimo consentito;
- il pro-rata provvisorio è valido in base a quanto definito dagli artt.174 e 175, Direttiva n. 2006/112/CE;
- l'ammontare detraibile dell'IVA non è diverso da quello che risulta dall'applicazione della percentuale di detrazione dichiarata